



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI
PROROGA CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DI SUPPORTO LOGISTICO

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927) nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas (CA) il 27/03/1955, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

La **“Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale”**, di seguito denominata anche **“Cooperativa”**, con sede legale in Cagliari, Via Dante, 37 (P.IVA/C.F. 03151170929), nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Pierandrea Costa, nato a Cagliari il 03/07/1976 e residente a Cagliari in Via Istria n. 6.

PREMESSO

- che la Cooperativa ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse, tra le quali prestazioni di servizi all’amministrazione pubblica, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 08/11/1991, n. 381;
- che con deliberazione n. 221 del 01/03/2013 l’Azienda ha manifestato l’intendimento di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, utilizzando l’affidamento diretto, con stipula di convenzioni, per le forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell’Iva, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- che l’Azienda intende dare prosecuzione alla progettualità elaborata con riguardo ai servizi di supporto logistico da prestarsi presso i locali del P.O. “N.S. Bonaria” di San Gavino M.le finalizzati al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, da realizzare con l’impiego di cooperativa sociale di tipo “B”;
- che pertanto l’Azienda, per l’implementazione delle attività di cui sopra e in accoglimento

della proposta presentata, intende prorogare per un periodo di ulteriori mesi sei, agli stessi patti e condizioni, alla Cooperativa in epigrafe la convenzione avente ad oggetto attività di supporto logistico atto a consentire il ripristino dell'agibilità e delle aree di degenza e delle aree comuni del P.O. N.S. Bonaria di San Gavino M.le;

- che i punti che precedono fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto della Convenzione

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, dispone la prosecuzione con la "Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale" agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in data 02/04/2015 con la allora denominata Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 lo svolgimento di attività di supporto logistico finalizzate da un lato al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che verranno impiegati in attività di ripristino dell'agibilità delle aree di degenza e delle aree comuni del P.O. N.S. Bonaria di San Gavino M.le e di riordino/sistemazione dei locali della farmacia del succitato ospedale, secondo il fabbisogno orario già dettagliato nella convenzione stipulata il 02/04/2015.

Tali attività dovranno essere svolte nella piena e stretta osservanza:

- 1) delle norme della presente convenzione;
- 2) delle norme vigenti in materia di regolamentazione dell'attività amministrativa nelle Pubbliche Amministrazioni;
- 3) delle indicazioni impartite dai Responsabili delle UU.OO. coinvolte;
- 4) delle norme vigenti in materia di sicurezza di igiene del lavoro;
- 5) delle norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro.

Articolo 2 – Importo corrispettivi

L'importo complessivo massimo stimato della convenzione è quantificato in €. 19.000/00 (euro diciannovemila/00) Iva esclusa corrispondente all'ammontare lordo pari ad €. 23.180/00 (euro ventitremilacentottanta/00) al lordo dell'Iva.

L'importo di cui sopra è da riferirsi all'acquisizione di un fabbisogno meramente presuntivo di ore per la durata della convenzione pari a n. 1222 ore (milleduecentoventidue) di personale inquadrato come operaio comune Liv A1 del CCNL Coop Sociali, e segnatamente anche tale importo economico è da ritenersi meramente presuntivo.

Articolo 3 - Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione, decorrente dalla data del 02/10/2015, avrà durata di mesi 6 (sei) naturali e consecutivi con esclusione del tacito rinnovo.

Articolo 4 – Obblighi in capo all’Azienda

Sarà cura della Direzione Sanitaria del P.O. N.S. Bonaria di San Gavino M.le impartire le direttive alla Cooperativa per la migliore esecuzione del servizio.

Articolo 5 – Obblighi in capo alla Cooperativa

Sarà cura della Cooperativa rispettare le indicazioni fornite dalla Direzione Sanitaria del P.O. N.S. Bonaria di San Gavino M.le.

La Cooperativa esonera l’Azienda da qualsiasi danno cagionato dal personale dipendente della medesima, nell’esecuzione del servizio in oggetto.

Articolo 6 – Rendiconto e fatturazione

Al termine di ogni mese, la Cooperativa dovrà presentare all’Azienda regolare fattura, riferita al mese di competenza, debitamente presa in carico dai Responsabili dei Servizi interessati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato di norma entro 60 giorni dalla data della loro ricezione. I termini di pagamento si intendono sospesi qualora le fatture non siano corredate della documentazione richiesta al comma 1 del presente articolo.

L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro i termini di cui al comma precedente comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale della data di liquidazione.

La Cooperativa si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti i servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa deve comunicare alla ASL di Sanluri gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, a far data dalla prima operazione finanziaria relativa alla convenzione in oggetto., comunicando contestualmente le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Lo stesso soggetto deve provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi.

La ASL di Sanluri può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cooperativa convenzionata con raccomandata A/R, nel caso in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi del beneficio bancario o postale ovvero senza analoghi strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, Via Ungaretti n. 9, 09025 Sanluri (VS), CF 91009910927, e dovranno riportare l'indicazione del CIG: **ZE316A6845**.

Art. 7 rispetto norme L. 190/2012 – D.P.R. 62/2013

La Cooperativa si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ad osservare e a far osservare ai operatori coinvolti nell'espletamento delle attività assegnate, gli obblighi di condotta per quanto compatibili, previsti dalla L.190/2012, dal summenzionato D.P.R. e dallo specifico codice di comportamento adottato dalla Asl 6 Sanluri con deliberazione n. 870 del 01/12/2014 disponibile per la sua consultazione nel sito web della Asl 6 Sanluri.

La Cooperativa si impegna nei confronti della Asl 6 Sanluri ad effettuare un costante monitoraggio circa l'eventuale conoscenza di avvio di un procedimento penale nei confronti di propri associati per i delitti contro la P.A. di cui al titolo II del libro I del Codice Penale.

La Cooperativa nel caso in cui venga a conoscenza dell'eventuale avvio di un siffatto procedimento penale nei confronti di un proprio associato né darà immediata comunicazione scritta alla Asl 6 Sanluri e segnatamente adotterà tutti i conseguenti provvedimenti necessari per prevenire comportamenti illeciti del soggetto indagato durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte della Cooperativa delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà, previo formale contraddittorio tra le parti, l'immediata risoluzione della convenzione stessa.

Articolo 8 – Penalità

In caso di interruzione o di irregolarità nell'esecuzione del servizio, l'Azienda provvederà a contestare alla Cooperativa l'inadempienza. Sarà cura della Cooperativa provvedere immediatamente al ripristino degli standard qualitativi previsti dalla presente convenzione.

In caso di inadempienza grave, contestata con verbale in contraddittorio, l'Azienda potrà applicare una penale che varia dall'1% (unopercento) al 5% (cinquepercento) dell'importo

mensile, in funzione della gravità dell'inadempienza, mediante emissione da parte della Cooperativa di nota di credito.

Articolo 9 – Spese inerenti l'affidamento del servizio

Sono a carico della Cooperativa affidataria, in riferimento al personale proprio dipendente, tutte, indistintamente, le spese inerenti il servizio (oneri per lo spostamento da una sola sede aziendale all'altra del personale utilizzato, contributi previdenziali, assicurazioni obbligatorie etc.) e tutte quelle altre spese, imposte o tasse che dovessero applicarsi, a qualsiasi titolo, al servizio espletato.

Articolo 10 – Quadro normativo di riferimento

L'affidamento della fornitura del servizio in oggetto si intende assegnato in deroga alle vigenti normative in materia di contratti della pubblica amministrazione secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 08/11/1991 n. 381, in materia di disciplina della cooperative sociali; dall'Art. 10, comma 1, lett. B), L.R. 22704/1991, n. 16, in materia di cooperazione ed associazionismo; dall'art. 24, comma 1, lett. C) L. 27/12/2002, n. 289, Legge finanziaria 2003, Delibera AVCP n. 3 del 01/08/2012, art. 125, comma 11, D.lgs 163/2006.

Articolo 11 – Elezione foro territorialmente competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione della convenzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari.

Articolo 12 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia dei contratti della pubblica amministrazione.

Sanluri, li _____

Il Rappresentante Legale di
Ali Integrazione Società Cooperativa
Sig. Pierandrea Costa

Il Commissario Straordinario
Asl n. 6 di Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua
